

InfoCamere: manca all'appello ancora l'85% delle società

Una Pec per tutti

Più facile comunicare l'indirizzo

DI ANDREA FRADEANI

Comunicare la propria Pec è ora più semplice. InfoCamere ha predisposto un apposito servizio web, accessibile dalla home page del Registro delle imprese, che consente di risolvere rapidamente e in piena sicurezza all'adempimento in scadenza il prossimo 29 novembre 2011. Entro questa data, infatti, le società di persone e di capitali dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a pena di pesanti sanzioni. Il mancato o ritardato adempimento potrebbe determinare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2630 Cc: «Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro».

Una vera e propria corsa contro il tempo. Più di 2.300.000

società, circa l'85% del totale (dati di InfoCamere), a oggi non avrebbero ancora adempiuto a quanto imposto dall'art. 16 del decreto legge 185/08. Il nuovo servizio web promette di semplificare e velocizzare la comunicazione: da un lato consente di verificare se la propria società ha già dichiarato al Registro Imprese una mail certificata. In caso negativo, e questa è la novità più significativa, consente di adempiere all'obbligo normativo bypassando la tradizionale pratica Comunica. Il rappresentante legale della società, disponendo della propria firma digitale nonché della Pec dell'ente, potrà rendere nota quest'ultima alla Cciaa di competenza mediante un semplice percorso interattivo della durata di pochi secondi. Attivare e comunicare la posta elettronica certificata non rappresenta, però, un punto di arrivo. L'implementazione del nuovo strumento in azienda richiede, infatti, un certo grado di attenzione: secondo l'art. 48, secondo comma, del Cad la trasmissione del documento informatico mediante Pec «equivale, salvo che

la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta». Il documento in parola, fatto non trascurabile, si intende comunque consegnato al destinatario, ai sensi del secondo comma dell'art. 45, quando è «reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore». La Pec, una volta attivata e comunicata, deve essere quindi periodicamente rinnovata (i contratti più diffusi hanno durata annuale) e, soprattutto, costantemente presidiata. Ciò per evitare, per esempio, i danni o le perdite di opportunità legati allo spirare di termini o al venir meno di facoltà. Ultima questione da precisare riguarda le società in liquidazione e fallite: anche queste sarebbero soggette alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legge 185/08, la norma parla infatti di società di persone e capitali in senso generale. Corsa contro il tempo, quindi, anche per liquidatori e curatori.